

Gara d' appalto per "Lavori di risanamento conservativo con ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi e impianti 3° piano - Sede provinciale di Foggia - Via della Repubblica n. 18" - CIG: 45497479FD.

Capitolato Speciale di Appalto (il "CSA")

Chiarimento integrativo n° 2 - Art. 4, comma 3.

Ai sensi dell' articolo 37, comma 11, del decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e ss.mm.ii. (il "*Codice*"), le lavorazioni appartenenti alle categorie «**OS28**» e «**OS30**», non appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, rientrano fra gli impianti e opere speciali quali previsti all' art. 107, comma 2, del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm.ii. (il "*Regolamento*") e risultano entrambe e separatamente di importo superiore al **15% (quindicipercento)** dell'importo totale dei lavori in appalto, per cui - ai sensi dell' art. 108 del medesimo "*Regolamento*" - esse sono state espressamente e distintamente riportate sul Bando di Gara.

Per il combinato disposto degli articoli 92, comma 1, e 109, comma 2 secondo capoverso, del medesimo "*Regolamento*", tali lavorazioni possono essere eseguite dall' Operatore economico concorrente, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, **solo se in possesso delle attestazioni SOA**, rispettivamente, per la categoria **OS28** in classifica **I[^]** e per la categoria **OS30** in classifica **I[^]**.

Pertanto, le categorie **OS28** e **OS30** (oltre che la categoria OG1), in quanto categorie a **qualificazione obbligatoria**, devono essere possedute dal concorrente **a pena di esclusione**.

Qualora l' Operatore economico concorrente non posseda tali qualificazioni, egli è obbligato a costituire una Associazione Temporanea tra Imprese di tipo **verticale** (l' "*ATI*") con altri Operatori economici in possesso delle prescritte qualificazioni: in tal caso, le predette lavorazioni devono essere realizzate esclusivamente dagli Operatori economici partecipanti all' "*ATI*" in qualità di mandanti.

Il possesso dei requisiti di qualificazione nella categoria **OG11**, in conseguenza delle modifiche normative *medio tempore* intervenute, è **idoneo** al fine di concorrere e di assumere i lavori appartenenti alle categorie OS28 e OS30.

Le condizioni particolari per la costituzione dell' "*ATI*" sono analiticamente dettate dalle specifiche norme riportate a tal proposito nel "*Codice*" e nel "*Regolamento*".

Restano ferme le ulteriori, specifiche norme in materia di subappalto (art. 118 del "*Codice*", art. 170 del "*Regolamento*" ed art. 47 del "*CSA*") e di avvalimento (artt. 49 e 50 del "*Codice*", art. 88 del "*Regolamento*").

Chiarimento integrativo n° 3 - Art. 4, comma 3.

Ai sensi dell' art 37, comma 6, del "*Codice*", per le Associazioni Temporanee di tipo verticale i requisiti di cui all' articolo 40, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dall' Operatore **mandatario** per i lavori della **categoria prevalente** e per la relativa classifica di importo; per i lavori scorporati ciascun Operatore mandante deve possedere i requisiti previsti per l' importo della categoria dei lavori che intende assumere e con la classifica indicata per il concorrente che partecipi singolarmente.

Chiarimento integrativo n° 4 - Art. 4, comma 2.

Ai sensi dell' articolo 61 del "*Regolamento*" ed in conformità all' allegato «A» al predetto d.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di **opere generali «OG1» - Edifici civili e industriali" - classifica I[^].**"

In conseguenza del combinato disposto dei chiarimenti integrativi nn° 3 e 4, per il presente appalto, in caso di A.T.I. di tipo verticale l' Operatore economico indicato quale mandatario capogruppo **deve necessariamente essere l' Operatore qualificato nella categoria OG1 per la conseguente classifica d' importo.**